

Tonga, Barbados e Maldive non sono più paradisi fiscali, mentre altri 25 Stati (sui 35 del 2000) stanno modificando i propri regimi

## Black list Ocse «ristretta» a sette Paesi

Tra quelli non disposti a cambiare: Andorra, Liechtenstein e Principato di Monaco

**L**a *black list* si assottiglia sempre più, tanto che oggi sono solo sette gli Stati — su 35 "nel mirino" Ocse dal 2000 — che non hanno manifestato alcuna intenzione di uscire dall'elenco dei cosiddetti «paradisi fiscali». In particolare: Andorra, Liechtenstein, Liberia, Principato di Monaco, Isole Marshall, Nauru, Vanuatu. Vediamo come è migliorata progressivamente nel tempo la situazione.

La definizione di una lista di paradisi fiscali e di regimi fiscali preferenziali dannosi è l'obiettivo principale del documento Ocse del 26 giugno 2000 («Towards Global Tax Co-operation: Progress in Identifying and eliminating harmful tax practices»). Alla base di questo lavoro vi sono i principi stabiliti nel precedente rapporto dell'Ocse («Harmful Tax competition-An Emerging Global Issue»), approvato nel 1998 con l'astensione di Svizzera e Lussemburgo e che si poneva l'obiettivo primario di contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati, attraverso la definizione degli elementi caratteristici dei regimi fiscali potenzialmente dannosi e l'elaborazione di una serie di contromisure presentate sotto forma di 19 Raccomandazioni indirizzate agli Stati membri.

**Il rapporto del 1998.** Secondo il Rapporto del 1998, sono paradisi fiscali le giurisdizioni che finanziano la propria spesa pubblica senza prelevare imposte sui redditi, mentre i regimi preferenziali si caratterizzano per la presenza, all'interno di un sistema a fiscalità "ordinaria", di meccanismi di tassazione speciale che si traducono in un carico impositivo particolarmente attenuato.

La presenza di un ridotto, o addirittura nullo, livello di tas-

sazione è il requisito principale. Tuttavia, l'analisi deve tenere conto anche di altri fattori quali l'assenza di scambio di informazioni, la mancanza di trasparenza, l'assenza del requisito della «sostanza» in relazione alle attività poste in essere dal contribuente (fattore qualificante unicamente i paradisi fiscali) e, per i regimi fiscali preferenziali, l'«isolamento» del regime agevolato dal mercato domestico.

**La lista del 2000.** Il Progress Report del 26 giugno 2000 conteneva una prima lista di regimi fiscali dannosi. La lista includeva 47 misure fiscali (giudicate *potentially harmful*) di Stati membri dell'Ocse (si veda la tabella, relativa ai soli Paesi Ue), mentre non comparivano alcuni Paesi terzi (Bermuda, Isole Cayman, Cipro, Malta, Mauritius, San Marino) che, nel corso dei lavori preparatori, avevano manifestato un *advance commitment*, cioè impegno avanzato, di adeguamento della propria legislazione.

In epoca successiva, altri cinque Paesi, originariamente inclusi fra i *tax haven* nel Progress Report del 2000 (Aruba, Bahrain, Isola di Man, Antille Olandesi e Seychelles) hanno assunto il medesimo impegno. Tonga, originariamente incluso nella lista del 2000, ha adottato una serie di riforme che hanno portato l'Ocse a dichiarare, il 23 agosto 2001, che il Paese non presenta più i requisiti di un paradiso fiscale. Il 31 gennaio 2002, la medesima posizione è stata assunta con riferimento alle Barbados: alla medesima data vi erano, quindi, complessivamente sei *advance commitments* e cinque *commitments*.

La novità più rilevante del successivo Progress Report

del 2001 è rappresentata dalla decisione di abbandonare, ai fini dell'individuazione dei paradisi fiscali, il criterio legato alla misura delle imposte sui redditi, attribuendo così un ruolo centrale ai requisiti della trasparenza e dello scambio di informazioni. A questo mutamento ha contribuito notevolmente la posizione assunta dagli Stati Uniti, anche nell'ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale.

**I paradisi residui.** Nei primi mesi del 2002 si è così registrato un numero assai elevato di nuovi *commitments*: hanno aderito infatti alle linee guida dell'Ocse altri 20 Paesi. Alla data odierna, quindi, vi sono complessivamente 25 *commitments*, mentre per tre Stati (Tonga, Barbados e, a far data dal 7 marzo 2002, anche Maldive) l'eliminazione dalla *black list* è avvenuta per iniziativa dell'Ocse. Si arriva così alla "cifra" di soli sette Stati che, a oggi, non hanno manifestato mutamenti di indirizzo in merito alle proprie politiche fiscali.

PAGINA A CURA DI  
**GIOVANNI ROLLE**  
**PIERGIORGIO VALENTE**

Segue

## IL CONFRONTO

Organismi e attività considerati in regime fiscale dannoso secondo l'Ocse e la Ue in relazione ai diversi Paesi Ue (esclusi, quindi, tutti gli altri)

Ocse	Ue (Rapporto Primario)	Ue (aiuti di Stato)	Ocse	Ue (Rapporto Primario)	Ue (aiuti di Stato)
<b>AUSTRIA</b>			<b>ITALIA</b>		
Non prevista	Società Holding (Schachtelbe- gunstigung); esenzioni fiscali	Non prevista	Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste; international shipping	Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste	Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste
<b>BELGIO</b>			<b>LUSSEMBURGO (*)</b>		
Centri di coordinamento; centri di distribuzione; cen- tri servizi; ruling sulle Fsc; informal capital ruling	Centri di coordinamento; centri di distribuzione; centri servizi; ruling sulle Fsc statunitensi; in- formal capital ruling	Centri di coordinamento	Holding del 1929; riserve per fluttuazioni nelle riassicurazioni; branch finanziarie	Centri di coordinamento Holding del 1929; società finanziarie; riserve per fluttuazioni nelle riassicurazioni; branch finanziarie	Centri di coordinamento; società finanziarie
<b>DANIMARCA</b>			<b>PAESI BASSI</b>		
Non prevista	Società Holding	Non prevista	International shipping; ruling "cost plus"; ruling "resale minus"; attività finanziarie intragruppo; fondi rischi per attività internazionali di finanziamento intragruppo; branch finanziarie; informal capital ruling" ruling sulle Fsc	Ruling "cost plus"; Ruling "resa- le minus"; attività finanziarie in- tragruppo; società holding royal- ties; attività internazionali di fi- nanziamento; branch finanzia- rie; ruling sulle società statuni- tensi di vendita sul mercato in- ternazionale (Fsc); "Informal ca- pital ruling"; "non standard" ru- lings (compresi i "Greenfield ru- lings")	Attività internazionali di finanziamento
<b>FINLANDIA</b>			<b>PORTOGALLO</b>		
Isole Åland - Società "captive" di assicurazione	Isole Åland - Società "captive" di assicurazione	Isole Åland - Società "captive" di assicurazione	Madeira International business center (includo external branches); international shipping register of Madeira	Zone franche di Madeira e Santa Maria (Azzorre)	Non prevista
<b>FRANCIA</b>			<b>SPAGNA</b>		
Quartieri generali; centri logistici	Quartieri generali e centri logistici; royalties - brevetti; fondi per il ripristino delle riserve minerarie; fondi per il ripristino delle riserve petrolifere e di gas naturale	Quartieri generali e centri logistici; centrali di tesoreria	Centri di coordinamento nei Paesi Baschi e in Navarra	Centri di coordinamento nei Paesi Baschi; centri di coordinamento in Navarra; ricerca e sfruttamento di idrocarburi	Centri di coordinamento nei Paesi Baschi
<b>GERMANIA</b>			<b>SVEZIA</b>		
Centri di controllo e di coordinamento; international Shipping	Centri di controllo e di coordinamento delle società estere in Germania	Centri di controllo e di coordinamento delle società estere in Germania	Società di assicurazione estere ramo danni ("non-life")	Non prevista	Società di assicurazione straniere
<b>GRECIA</b>					
Fondi previdenziali; società di investimenti di portafoglio (Fund managers); uffici di società straniere; ship- ping offices; Shipping regi- me (legge 27/75)	Uffici di società estere (Legge 89/67)	Uffici di società estere			
<b>IRLANDA</b>					
International financial services centre Shannon airport zone	The International Financial Ser- vices Centre (Centro di servizi finanziari internazionali - Dubli- no) "10% manufacturing rate" (schema 10% a favore delle attività manifatturiere); tassa- zione attività petrolifere aereo- porto di Shannon ("Saz"); red- diti di fonte estera	Redditi di fonte estera			

(\*) Limitatamente alle società Holding del 1929, incluso nel Dm 21 novembre 2001 (ex articolo 127-bis, Tuir) ma non nel Dm 23 gennaio 2002 (ex articolo 76, Tuir)